



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ▶ L'inammissibilità costituzionale del referendum sul "Taglia Tribunali"

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 739

L'inammissibilità costituzionale del referendum sul "Taglia Tribunali"

di

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, referendum abrogati, leggi costituzionalmente necessarie, reviviscenza.

Riferimenti normativi: Legge 14 settembre 2011, n. 148; Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; Decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156.

Massime: 1) Il referendum come "atto libero e sovrano di legislazione negativa" non produce reviviscenza di normativa già espunta dall'ordinamento. 2) Il principio della libertà di voto dell'elettore esclude l'ammissibilità di quesiti referendari aventi a oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee tra di loro, occorrendo che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non coartare le loro possibilità di scelta.

[Link al documento](#)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, depositata il 29 gennaio, dichiara l'inammissibilità della richiesta di referendum popolare avanzata dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte avente a oggetto l'abrogazione dell'art. 1 -dai commi 2 a 5 bis- della legge 148/2011 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 148, recante, tra l'altro, una "Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari") nonché l'abrogazione dei conseguenti decreti legislativi 155/2012 ("Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico ministero") e 156/2012 (in tema di uffici dei Giudici di pace).

Inserendosi nell'ampio contesto della cosiddetta spending review, con tale normativa il legislatore intendeva mettere mano all'annosa questione della revisione e razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, puntando a risparmiare oltre 50 milioni di euro entro il 2014. La legge delega imponeva a tale scopo i seguenti principi direttivi:

- ridefinire l'assetto generale degli uffici giudiziari, secondo una serie di criteri oggettivi (quali la estensione del territorio e le sue specificità, l'impatto della criminalità organizzata su questo, il numero di abitanti serviti, i carichi di lavoro, ecc.), anche mediante l'attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi;
- ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, fatti salvi in ogni caso i Tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di provincia;
- sopprimere o comunque ridurre le sezioni distaccate di Tribunale;
- ridefinire l'assetto territoriale degli uffici del Pubblico ministero, anche in questo caso tenuta ferma la presenza di quelli istituiti presso i Tribunali aventi sede in capoluoghi di provincia;
- garantire che al seguito della riforma permangano almeno tre Tribunali, con annesso Procura della Repubblica, per ogni distretto di Corte d'Appello;
- ridurre gli uffici del Giudice di pace dislocati in sedi diverse da quella circondariale; con la facoltà, però, per gli Enti locali, anche in consorzio tra di loro, di <>.
- altri principi riguardanti il movimento di organico dei magistrati e del personale amministrativo.

I decreti legislativi successivi n. 155 e 156 dell'anno successivo, il primo in riferimento ai Tribunali e alle Procure, il secondo agli uffici del Giudice di pace disponevano l'accorpamento di 37 tribunali sui 165 esistenti e di 38 procure, nonché la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate d'Italia e di oltre

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



DRASD

Mi piace quest

300 uffici del Giudice di pace. La Corte, in passato, aveva già avuto modo di pronunciarsi su tali decreti. In particolare, con la sentenza 234/2013 aveva giudicato inammissibile una questione di legittimità costituzionale su alcune parti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La Regione autonoma Friuli-Venezia, eccettuava il conferimento della delega legislativa in sede di conversione del decreto n. 138 del 13 agosto 2011, vizio che a giudizio della Corte non si risolveva «in violazioni o menomazioni delle competenze [regionali]». A nulla, quindi, erano valse le deduzioni della parte ricorrente, secondo cui la revisione delle circoscrizioni giudiziarie avrebbe colpito l'«infrastrutturazione civile della comunità regionale», compiendo «un processo che va esattamente nella direzione contraria a quella desiderabile e a quella prospettata dall'art. 5 Cost.» In altri due giudizi in via incidentale la Consulta si era occupata del medesimo tema, però, in giudizi in via incidentale (sentenza 237/2013 e ordinanza 15/2014), sollevati da giudici appartenenti a tribunali oggetto di revisione e accorpamento. Anche in queste occasioni i giudizi si erano risolti o con la dichiarazione di non fondatezza o di inammissibilità, eccezion fatta per il solo caso del Tribunale di Urbino, "salvato" in quanto avente sede in uno dei due capoluoghi della provincia di Pesaro-Urbino.

Dopo l'esaurimento della via giudiziaria, sull'onda dell'ampia protesta che stava investendo tutta Italia, ben nove Consigli regionali -partendo dall'iniziativa dell'Abruzzo- tentavano il percorso del referendum abrogativo, esercitando la loro prerogativa prevista dall'art. 75 Cost. co.1

L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge con ordinanza del 28 novembre 2013.

A fronte delle memorie presentate per i Consigli regionali, l'Avvocatura dello Stato sosteneva, data l'impossibilità della reviviscenza della normativa precedente e rientravano le norme in questione la loro eventuale eliminazione della norma avrebbe determinato un vuoto normativo incolmabile e avrebbe causato una paralisi della funzione giudiziaria.

In più, la legge avrebbe effetti diretti sulla legge di bilancio, espressamente prevista dall'art. 75, secondo comma, fra le materie sottratte alla possibilità di abrogazione mediante referendum.

La Corte ritiene l'ultimo assunto infondato. Pur avendo in passato dall'ammissibilità leggi che avevano effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, tale criterio ribadisce che tale criterio non «consente di sottrarre a referendum qualunque legge di spesa, analogamente non è sufficiente che una legge, come quella in esame, persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale, perché essa sia attratta nell'ambito delle leggi di bilancio, espressamente escluse dal referendum...». In caso contrario ben poche leggi potrebbero essere sottoposte al voto referendario.

In secondo luogo la Corte accoglie tuttavia l'eccezione sotto il profilo dell'eliminazione integrale di una legge costituzionalmente necessaria. Il referendum, infatti, avrebbe «ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, in violazione degli artt. 101 e seguenti Cost., con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, ex art. 24 Cost.».

Il costante orientamento del Giudice delle leggi, peraltro non consente la riviviscenza della legislazione precedente, come invece aveva suggerito la difesa regionale dei decreti nn. 155 e 156 del 2012, che hanno sostituito le vecchie tabelle sulla geografia giudiziaria con altre nuove, lascerebbe nell'ordinamento un vuoto normativo non colmabile in via interpretativa, che colpirebbe in modo fatale l'amministrazione della giustizia in effetti avrebbe fatto perdere il giudice prestabilito per la legge abrogata presso il quale già pendevano da più di quattro mesi le nuove cause e avrebbe obbligato il legislatore, eventualmente mediante decreto legge di disporre la riapertura di sedi di tribunale appartenenti agli enti locali già dismessi e potenzialmente alienate o destinate ad altri servizi pubblici.

A tal proposito la Corte richiama la precedente sentenza 28/2011 secondo cui «l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento». In sostanza, il referendum non sarebbe concepibile se non come un "atto libero e sovrano di legislazione negativa" (C. Cost. 29/1987), teso quindi alla mera abrogazione della normativa vigente e pertanto incapace di ricostituire, nemmeno in via presuntiva, la disciplina anteriore abrogata dalla legge oggetto del referendum, come proponevano invece i promotori.

Infine la Corte nega l'omogeneità del quesito. La giurisprudenza costituzionale ha da sempre censurato i referendum aventi a oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee. L'obiettivo è la libertà di voto dell'elettore: un unico quesito articolato su molteplici questioni può incidere sul libero convincimento del cittadino (Sent. 16/1978).

La proposta in esame difetterebbe di omogeneità in quanto sottoporrebbe a referendum, in un unico quesito, gli articoli di delega della l. n. 148/2011 e i due decreti legislativi citati i quali, pur essendo legati dall'intento di una revisione complessiva dell'organizzazione giudiziaria, si occupano di una pluralità di aspetti organizzativi ad permettendo all'elettore di potersi ad esempio esprimere su ogni singolo obiettivo della legge delega e a favore dell'accorpamento di alcune o del mantenimento di altre strutture individuate dai decreti.

Non essendo offerte soluzioni intermedie, l'elettore si troverebbe, per così dire, di fronte ad un aut aut, "prendere o lasciare l'intera riforma" incompatibile col principio democratico. Le grandi riforme quindi non possono più essere rigettate in blocco dal corpo elettorale ma solo picchettate puntualmente.

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like. G+

Keywords: [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it